

ALLEGATO "A" - STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di

E.P.S. ENERGIA PER LO SVILUPPO

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

Principi e scopo

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o con l'acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché ottenuta l'iscrizione nel Registro stesso, adotterà l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

Esclusivo perseguimento di finalità di civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;

Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Oggetto sociale e attività istituzionali

L'associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di svolgere le attività previste alla lettera n) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 mediante la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile con l'obiettivo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo con donazione di denaro e/o beni e/o servizi; in particolare servizi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla formazione professionale di persone residenti nei suddetti territori per la progettazione, realizzazione e manutenzione di detti impianti; si propone inoltre di svolgere eventuali attività previste dalla lettera u) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione, al fine di finanziare il proprio scopo si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione;

potrà reperire fondi anche mediante proventi derivanti dalla gestione di eventuali diritti ottenuti in relazione alla realizzazione delle opere previste nei progetti; potrà esercitare eventuali attività artigianali o commerciali; il tutto nel rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore,

Nel perseguire i propri scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona

Art. 3 – Sede

L'Associazione stabilisce la sede legale e amministrativa e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero nel luogo che sarà deciso dai associati con delibera da prendere in assemblea ordinaria; La variazione della sede legale, o l'istituzione o chiusura di sedi secondarie, quando deliberate dall'Assemblea ordinaria dei associati, non devono intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore e successive modifiche o integrazioni.

Art. 5 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono associati tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio direttivo.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Vigé il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei associati, non danno diritto ad alcun compenso. La qualifica di associato si perde per recesso, per decesso o per radiazione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora l' associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all' associato dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomanda A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l' associato escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 – Doveri degli associati.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. E' obbligo di tutti gli associati la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere l' associato. L'esercizio dei diritti dell' associato e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea degli associati;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 8– L'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata a cura del Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La

convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro Associati.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail o social indicati nel Libro degli Associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La presenza dell'associato è ammessa anche tramite collegamento audio video purché la convocazione ne preveda le modalità, sia possibile verificare l'identità dell'associato e che questi possa partecipare alla discussione e votazione in simultanea in modo che sia rispettato il principio della collegialità dell'adunanza, di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dell'Organo di Revisione;
- l'approvazione del rendiconto contabile- economico- finanziario di fine anno;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
- su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'associato maggiore di età ha diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà degli Associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti;

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione con la presenza qualunque sia il numero dei soci intervenuti;

Sia per l'ordinaria che per la straordinaria, la delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, è presa a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri

Il Consiglio Direttivo dura in carica da tre a cinque anni secondo decisione dell'assemblea da prendere all'atto della nomina e comunque fino all'approvazione del bilancio del penultimo anno del proprio mandato; i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del consiglio svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico e regolarmente documentate.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti,

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La presenza del consigliere è ammessa anche tramite collegamento audio video purché la convocazione ne preveda la modalità, sia possibile verificare l'identità del consigliere e che questi possa partecipare alla discussione e votazione in simultanea in modo che sia rispettato il principio della collegialità dell'adunanza, di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati; cura gli affari di ordine amministrativo; accoglie o respinge le domande di ammissione degli Associati; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo che siano stati approvati dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con gli associati tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea degli associati, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati..

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Art. 11 – Organo di Revisione

All'occorrenza l'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee dei.

Art. 12 - Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- f) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 - Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 15 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 16 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 17– Non trasmissibilità della quota associativa.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 18 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un sesto degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 19 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. Nel caso in cui non venga conseguita la qualifica di Onlus, la devoluzione sarà a favore di altra associazione con oggetto analogo o a fini di pubblica utilità.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Art. 20 – Completezza dello Statuto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pontassieve 28 marzo 2018

Gli associati fondatori:

CHELLI FABRIZIO

SANSONE ALFREDO

BULLI STEFANO

MASI SIMONE

MAZZONI MAURO

SARTI ANTONIO

BELLACCI ILARIA

CARLI LAURA

DINI ENZO

TURCO STEFANO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 30/3/2018
AL N. 2515 SERIE B
ESATTI EURO 200,00
IL DIRETTORE

MANETTI VERONICA

Veronica Manetti

NANNI GABRIELLA

Gabriella Nanni

CASELLI ANTONELLA

Antonella Caselli

DEI ELISABETTA

Elisabetta Dei

MICHELI FRANCESCO

Francesco Micheli

BALDINI ROBERTO

Roberto Baldini

FACCHINETTI FIORELLA

Fiorella Facchinetti

SY MODY

Sy Mody

PASSAFONTI FAUSTO

Fausto Passafonti

BULLI CHIARA

Chiara Bulli

BULLI ELISA

Elisa Bulli

MAZZONI BIANCA

Bianca Mazzoni

MAZZONI MATTEO

Matteo Mazzoni

SARTI LETIZIA

Letizia Sarti

CHELLI ALESSIA

Alessia Chelli

SARTI ARMANDO

Armando Sarti